

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Ospedaliera
San Luigi – Orbassano
Regione Gonzole n. 10
10043 ORBASSANO (TO)
U.O.A. Provveditorato/Economato

CAPITOLATO GENERALE D'ONERI

U.O.A RESPONSABILE:	PROVVEDITORATO/ECONOMATO Sito internet: http://web.tiscali.it/sluidi E-mail: s.carignola@sanluigi.piemonte.it Tel. 011/9026.286 Fax 011/9026.541
DIRIGENTE RESPONSABILE U.O.A. PROVVEDITORATO/ECONOMATO A.S.O. SAN LUIGI DI ORBASSANO	Avv. Gabriella MAZZEI

Documento approvato con atto deliberativo n. 478 del 29/12/2004, modificato con atto deliberativo n. 59 del 24/02/2005

PARTE I

DEFINIZIONI GENERALI

ART. 1 **(Definizioni)**

Nel testo del presente documento valgono le seguenti definizioni:

- a) Azienda Sanitaria Ospedaliera. Per Azienda Sanitaria Ospedaliera si intende l'Azienda Sanitaria Ospedaliera San Luigi di Orbassano.
- b) Soggetto candidato. Per soggetto candidato si intende un qualsiasi soggetto che partecipi a procedure di gara avviate dall'Azienda Sanitaria Ospedaliera San Luigi di Orbassano.
- c) Soggetto aggiudicatario. Per soggetto aggiudicatario si intende quel soggetto candidato risultato aggiudicatario di procedure di gara, ai sensi della normativa regolante le procedure di acquisizione di beni e servizi il cui importo sia superiore alla soglia di rilievo comunitario.
- d) Soggetto fornitore. Per soggetto fornitore si intende quel soggetto candidato risultato affidatario di procedure di gara, ai sensi della normativa regolante le procedure di acquisizione di beni e servizi il cui importo sia inferiore alla soglia di rilievo comunitario.
- e) Soggetto escluso. Per soggetto escluso si intende quel soggetto candidato escluso dalla partecipazione alla procedura di gara perché non in possesso dei requisiti minimi richiesti o che abbia prodotto una documentazione incompleta o non conforme tale da comportare, a norma del capitolato speciale di gara, l'esclusione dalla gara.
- f) Legale rappresentante. Si definisce legale rappresentante del soggetto candidato qualsiasi persona che ha il potere di rappresentanza del soggetto candidato.
- g) Struttura Complessa – S.C. Per Struttura Complessa si intende ogni struttura organizzativa complessa che aggrega al suo interno risorse umane di tipo amministrativo, tecnico e professionale dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera San Luigi di Orbassano.
- h) Struttura Semplice – S.S. Per Struttura Semplice si intende ogni struttura organizzativa dell'unità operativa o del dipartimento alla quale è demandato il compito di assicurare l'attività di una precisa linea di produzione dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera San Luigi di Orbassano.
- i) Unità Operativa Autonoma – U.O.A. Per Unità Operativa Autonoma si intende ogni struttura amministrativa con piena autonomia gestionale e tecnico-professionale nel campo specifico di competenza dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera San Luigi di Orbassano.

ART. 2 **(Ambito di applicazione)**

Le clausole generali stabilite dal presente Capitolato generale d'oneri si applicano alle forniture di beni (a qualsiasi titolo acquisiti) e servizi, compresi gli eventuali lavori connessi di installazione, occorrenti all'Azienda Sanitaria Ospedaliera, per quanto non incompatibili con le disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti.

Il presente Capitolato generale d'oneri contiene le clausole fondamentali e comuni per l'instaurazione e la regolamentazione del rapporto contrattuale tra i contraenti.

Le norme e le condizioni relative alla tipologia, alla specie ed al genere merceologico dell'oggetto del contratto specifico sono demandate ai Capitolati speciali di gara, redatti anch'essi in conformità alle prescrizioni nazionali e regionali in materia di disciplina degli appalti.

ART. 3
(Pubbliche forniture e appalti pubblici di servizi)

Le pubbliche forniture sono contratti a titolo oneroso aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto, conclusi per iscritto tra un soggetto aggiudicatario/soggetto fornitore e l'Azienda Sanitaria Ospedaliera.

Gli appalti pubblici di servizi sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra un prestatore di servizi e l'Azienda Sanitaria Ospedaliera.

ART. 4
(I termini ed il loro computo)

I termini indicati nei contratti, sia per l'Azienda Sanitaria Ospedaliera che per il soggetto aggiudicatario/soggetto fornitore, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

I termini scadono con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.

Se il termine scade in un giorno festivo, o comunque non lavorativo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo, o comunque lavorativo.

Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario, e cioè naturali e consecutivi.

Ove i termini siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale sino alla corrispondente data del mese finale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.

ART. 5
(Notifiche e comunicazioni)

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera, a cui l'Amministrazione intenda dare data certa e da cui decorrano termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al soggetto candidato, o al soggetto aggiudicatario/soggetto fornitore, nel domicilio legale indicato in contratto.

Tali notifiche/comunicazioni possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna al legale rappresentante del soggetto candidato, o del soggetto aggiudicatario/soggetto fornitore, od ad altro suo incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.

Anche le comunicazioni all'Azienda Sanitaria Ospedaliera alle quali il soggetto candidato, o il soggetto aggiudicatario/soggetto fornitore, intenda dare data certa sono effettuate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Possono essere rimesse direttamente all'Azienda Sanitaria Ospedaliera (di norma all'Ufficio protocollo) contro il rilascio di regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.

La ricevuta di ritorno e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede, ad ogni effetto, dell'avvenuta notifica.

Per la decorrenza dei termini di cui al precedente articolo 4 si fa riferimento, rispettivamente, alla data del timbro postale di partenza in caso di lettera raccomandata od a quella apposta sulla ricevuta nelle comunicazioni in forma diretta.

PARTE II

PROCEDURE PER L'AGGIUDICAZIONE/L'AFFIDAMENTO DELLE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI

TITOLO I - Normativa

ART. 6

(Procedure di aggiudicazione/affidamento)

Le procedure di aggiudicazione di beni e servizi il cui importo sia superiore alla soglia di rilievo comunitario sono le seguenti:

- ~~2~~ ~~2~~ pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni soggetto candidato può presentare un'offerta;
- ~~2~~ ~~2~~ licitazione privata, la procedura ristretta alla quale partecipano soltanto i soggetti candidati invitati dall'Azienda Sanitaria Ospedaliera;
- ~~2~~ ~~2~~ appalto concorso, la procedura ristretta di cui al punto precedente in cui il soggetto candidato redige, in base alla richiesta formulata dall'Azienda Sanitaria Ospedaliera, il progetto della fornitura/servizio ed indica le condizioni e i prezzi a cui è disposto ad eseguire la fornitura/l'appalto;
- ~~2~~ ~~2~~ trattativa privata, la procedura negoziata in cui l'Azienda Sanitaria Ospedaliera consulta i soggetti candidati di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contratto, secondo le normative vigenti in materia.

Le procedure di affidamento di beni e servizi il cui importo sia inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono normate dal Regolamento aziendale approvato in materia.

L'elencazione sopra riportata è soggetta alle innovazioni normative eventualmente emanate a livello nazionale e/o regionale.

ART. 7

(Norme generali)

I rapporti contrattuali sono regolati:

- a. per le procedure di aggiudicazione di beni e servizi il cui importo sia superiore alla soglia di rilievo comunitario, dalle disposizioni contenute nel bando di gara o nella lettera di invito e nel capitolato speciale di gara;
- b. per le procedure di affidamento di beni e servizi il cui importo sia inferiore alla soglia di rilievo comunitario, dalle disposizioni contenute nell'avviso di gara o nella lettera di invito e nel capitolato speciale di gara;
- c. dalle disposizioni contenute nel presente Capitolato generale d'oneri;
- d. dalle vigenti disposizioni di leggi nazionali e regionali;
- e. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra indicate.

La presentazione dell'offerta, nell'ambito della partecipazione ad una qualsiasi delle procedure richiamate nell'art. 6, implica per i soggetti candidati l'accettazione incondizionata di tutte le clausole o condizioni previste nel presente Capitolato generale d'oneri.

**ART. 8
(Divieto di subappalto)**

E' fatto divieto al soggetto aggiudicatario/soggetto fornitore di cedere o dare in subappalto l'esecuzione di tutta o di parte della fornitura di beni o della prestazione di servizi oggetto del contratto, fatte salve le autorizzazioni dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera.

TITOLO II – Raggruppamenti di imprese, partecipazione e costituzione

**ART. 9
(Modalità di partecipazione)**

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 possono presentare offerta ditte appositamente e temporaneamente raggruppate, in tal caso si applica la disciplina prevista dall'art. 10 del D.Lgs 24 luglio 1992 n. 358, commi 2 – 9 che testualmente recitano:

“2) L’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo.

3) L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione di tutte le imprese raggruppate.

4) Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono conferire con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di loro, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal Paese in cui il relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell’impresa capogruppo.

5) Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell’Amministrazione.

6) Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell’amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo il collaudo della fornitura, fino all’estinzione del rapporto. Tuttavia l’Amministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti.

7) Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

8) In caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato al comma 4, ovvero di recedere dal contratto.

9) In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi d’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti d’idoneità, è tenuta all’esecuzione direttamente o per mezzo delle altre imprese mandanti.”

In caso di raggruppamento d’impresa tutti i documenti e le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla gara devono essere presentate da tutte le imprese raggruppate.

**ART. 10
(Costituzione del raggruppamento di imprese)**

L'atto di costituzione del raggruppamento temporaneo, che deve risultare da scrittura privata con autentica notarile, deve essere redatto entro trenta giorni dalla notifica dell'aggiudicazione.

**ART. 11
(Concorrenza sleale)**

Qualora un soggetto candidato partecipi alla presente procedura all'interno di un raggruppamento temporaneo d'impresa non può parteciparvi anche in forma singola o facente parte di un altro raggruppamento per lo stesso servizio.

Il mancato rispetto di tale divieto comporta l'esclusione dalla gara sia del raggruppamento sia dell'impresa singola.

TITOLO III – Definizione clausole contrattuali e verifiche ai fini dell'aggiudicazione/affidamento

**ART. 12
(Definizione delle clausole contrattuali)**

Prima di addivenire all'aggiudicazione l'Azienda Sanitaria Ospedaliera può contrattare con il soggetto aggiudicatario/soggetto fornitore condizioni di miglior favore in ordine al prezzo o alle clausole accessorie.

**ART. 13
(Riserva di verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate)**

L'Azienda Sanitaria Ospedaliera si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni autocertificate in esito ad aggiudicazione/affidamento attraverso l'acquisizione della documentazione originale o con le altre modalità consentite dalla legge.

**ART. 14
(Falsità delle dichiarazioni)**

Qualora, a seguito delle verifiche disposte ai sensi del precedente articolo, l'Azienda Sanitaria Ospedaliera accerti che il soggetto aggiudicatario/soggetto fornitore ha fornito false dichiarazioni, darà avvio al procedimento di esclusione dalla gara ai sensi della normativa vigente, dandone comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario/soggetto fornitore ed assegnando allo stesso un termine non inferiore a quindici giorni per consentire la presentazione di memorie difensive scritte.

Il provvedimento motivato di decadenza dall'aggiudicazione/affidamento, di competenza del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera o del Dirigente Responsabile dell'U.O.A. Provveditorato/Economato, comporta il risarcimento del danno e la segnalazione alla competente Autorità giudiziaria.

ART. 15
(Atto di aggiudicazione/affidamento)

L'aggiudicazione/affidamento sarà effettuata/o con atto deliberativo del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera o con determinazione dirigenziale del dirigente Responsabile dell'U.O.A. Provveditorato/economato. Resta in ogni caso salva la facoltà dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera di non procedere all'aggiudicazione per esigenze di pubblico interesse.

PARTE III

GESTIONE CONTRATTUALE

TITOLO I – Adempimenti del soggetto fornitore

ART. 16

(Stipulazione e sottoscrizione del contratto)

Per le aggiudicazioni di gara relative a procedure per l'acquisizione di beni e servizi il cui importo sia superiore alla soglia di rilievo comunitario, il verbale delle operazioni di gara svolte in seduta pubblica, alla presenza di un Ufficiale rogante nominato dall'Azienda Sanitaria Ospedaliera, costituirà contratto.

Tutte le spese inerenti e consequenziali alla stipula del contratto, nessuna esclusa, sono a carico del soggetto aggiudicatario.

L'offerta è immediatamente vincolante per il soggetto aggiudicatario che si impegna a sottoscrivere il contratto, mentre per l'Azienda Sanitaria Ospedaliera l'aggiudicazione diviene esecutiva solo dopo l'avvenuta approvazione del contratto da parte del Legale Rappresentante, previo espletamento della procedura prevista dalla normativa antimafia, con l'acquisizione di Informazioni del Prefetto, volte a segnalare tentativi di infiltrazione mafiosa.

A seguito del provvedimento di aggiudicazione si provvederà alla successiva comunicazione di affidamento della fornitura/del servizio.

Per le aggiudicazioni di gara relative a procedure per l'acquisizione di beni e servizi il cui importo sia inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a seguito del provvedimento di affidamento della fornitura si provvederà alla comunicazione dell'affidamento stesso. Tale comunicazione costituirà contratto.

L'offerta è immediatamente vincolante per il soggetto fornitore che si impegna a sottoscrivere il contratto, mentre per l'Azienda Sanitaria Ospedaliera l'affidamento diviene esecutivo solo dopo l'avvenuta determinazione del Dirigente Responsabile dell'U.O.A. preposta all'acquisizione di beni e servizi.

Per tutti i tipi di procedure, in caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte del soggetto fornitore, l'Azienda Sanitaria Ospedaliera si riserva la facoltà di interrompere, con proprio atto, ogni rapporto contrattuale e di provvedere come meglio crederà per l'esecuzione dell'appalto della fornitura, ponendo a carico del soggetto fornitore stesso ogni conseguente spesa o danno derivante dalla mancata applicazione del contratto nonché l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 17

(Documentazione richiesta al soggetto fornitore)

Il soggetto fornitore deve trasmettere all'U.O.A. Provveditorato/Economato dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera i documenti richiesti nella lettera di comunicazione dell'affidamento, entro quindici giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del timbro postale di partenza in caso di lettera raccomandata o dalla data apposta sulla ricevuta nelle comunicazioni in forma diretta, ai sensi dell'art. 5 del capitolato generale d'oneri.

Il termine di cui sopra può essere, a richiesta del soggetto fornitore, prorogato per ulteriori giorni quindici.

TITOLO II – Adempimenti contrattuali

ART. 18 (Consegna)

Per le acquisizioni di beni (attrezzature e arredi):

la consegna si intende porto franco; tutte le spese di imballo, trasporto, montaggio, allacciamento alle linee di alimentazione, collaudo sono a carico del soggetto fornitore.

Salvo diversamente indicato la consegna deve essere effettuata tramite passaggio presso il Punto Unico di ricevimento merci (c/o magazzini, cortile interno), per il controllo di ingresso, ma è responsabilità del soggetto fornitore il trasporto dei beni (attrezzature arredi) presso i locali di destinazione; l'eventuale appoggio a magazzino in attesa del personale addetto al montaggio non esonera il soggetto fornitore da tali obblighi, né configura deposito ai sensi dell'art. 1766 del c.c..

L'Azienda Sanitaria Ospedaliera si riserva di non consentire l'appoggio presso il proprio magazzino dei colli, a suo insindacabile giudizio; è responsabilità del soggetto fornitore farsi espressamente autorizzare, in caso di necessità. Sono a carico del soggetto fornitore tutte le spese derivanti dal trasporto interno, anche nel caso in cui non fosse possibile l'utilizzo dei montacarichi/ascensori esistenti (per dimensioni o pesi eccedenti), o il normale accesso dei locali (passaggio inadeguato per il trasporto dei colli), fermo restando la facoltà di prevedere in offerta un'apposita quotazione.

Eventuali danni derivanti dalle operazioni di trasporto e montaggio nell'ambito dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera saranno posti a totale e diretto carico del soggetto fornitore.

Nel caso in cui la merce consegnata fosse differente dalla versione riportata in offerta, il soggetto fornitore è obbligato a darne tempestiva comunicazione all'Azienda Sanitaria Ospedaliera, ai fini della necessaria autorizzazione.

Non sono di regola accettati periodi massimi di consegna (dalla comunicazione dell'aggiudicazione alla consegna nell'Unità Operativa interessata) superiori a 90 gg solari, salvo espressa approvazione da parte dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera.

L'eventuale clausola migliorativa contrattuale (dichiarata in offerta ed approvata) per un periodo minore si intende comunque obbligatoria e, salvo diversamente indicato, è da intendersi espressa in giorni solari.

Il documento di accompagnamento deve obbligatoriamente riportare i riferimenti del buono d'ordine (in caso contrario la consegna non può essere accettata); la firma di qualunque documento di trasporto/consegna non costituisce in alcun modo certificazione di collaudo o liquidabilità delle spettanze. Anche nel caso in cui la normativa fiscale non prevedesse la necessità di emissione dei documenti di trasporto/consegna il soggetto fornitore si impegna a compilare, far firmare e consegnare copia di equivalente foglio di consegna con la descrizione dei colli e dell'oggetto.

Sino al superamento del collaudo, non essendo stata certificata la presenza o il funzionamento di tutte le componenti, l'Azienda Sanitaria Ospedaliera non risponde di furti o smarrimenti, fatte salve le responsabilità personali direttamente perseguibili.

La proprietà del bene è trasferita all'Azienda Sanitaria Ospedaliera dalla data del collaudo favorevole.

Per le acquisizioni di beni di consumo:

La consegna delle merci dovrà essere effettuata per l'ora ed il giorno concordati con i responsabili del Servizio interessato dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera, compreso il periodo estivo.

I quantitativi, di volta in volta fissati dal competente ufficio, dovranno essere consegnati, franchi di spese, presso il Magazzino competente dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di ogni giorno lavorativo.

E' facoltà dell'Amministrazione di addebitare, in caso di ritardo nelle consegne oltre il termine stabilito, l'eventuale maggior prezzo pagato per l'acquisto su piazza, nonché le penalità previste.

Il soggetto fornitore si impegna a consegnare in pronta disponibilità, ovvero entro 4 giorni dalla richiesta, quantitativi minimi di materiale (pochi pezzi in urgenza).

Le consegne saranno concordate con il soggetto fornitore e ripartite a descrizione dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera con cadenza programmata, anche mensile.

La merce dovrà essere accompagnata da documento di consegna sul quale saranno indicati: la data, l'ora di consegna, la descrizione ed il codice dei prodotti, il codice dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera e le relative quantità.

Per le modalità di esecuzione dei servizi appaltati si rimanda a quanto previsto nei singoli capitolati speciali di gara.

ART. 19 **(Acquisti sul libero mercato)**

E' facoltà dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera provvedere ad acquisti liberi sul mercato di particolari partite di materiale oggetto di contratto, ove non fossero nella tempestiva disponibilità del soggetto fornitore, nonché in caso di ritardo nelle consegne. In tal caso il soggetto fornitore se ne assumerà l'onere dell'eventuale maggiore spesa.

ART. 20 **(Collaudo)**

Relativamente alle acquisizioni di beni (arredi e attrezzature) da collaudare, al termine del montaggio e delle prove tecniche di funzionamento da eseguirsi a cura del soggetto fornitore, questo deve dare comunicazione all'Azienda Sanitaria Ospedaliera.

Ogni costo derivante dalle operazioni di messa in opera e collaudo è a carico del soggetto fornitore. Le verbalizzazioni della messa in opera e collaudo possono essere contestuali.

Nel caso di fornitura di apparecchiature, qualunque operazione «consigliata» nei manuali di installazione ed utilizzo si intende obbligatoria per l'installazione a cura del soggetto fornitore. I manuali dovranno comunque essere forniti in italiano, o in subordine dovrà esserne consegnata una traduzione anche sintetica in italiano, purché contenga le prescrizioni di sicurezza e le principali modalità di funzionamento; in caso di consegna di una traduzione (manuale non originale) dovrà essere consegnata comunque una copia del manuale originale.

ART. 21 **(Oneri a carico del soggetto fornitore)**

Sono compresi nel prezzo a corpo gli oneri per fornire i beni funzionanti in opera, ed in particolare:

?? il trasporto, lo scarico, l'imballaggio e l'allontanamento di materiali residui dopo il montaggio;

?? l'eventuale custodia dei materiali a piè d'opera;

?? la messa in opera, il collaudo;

?? la fornitura del libretto di istruzioni e manutenzione nel caso di fornitura di attrezzature.

ART. 22
(Garanzia)

La fornitura di beni deve comprendere la garanzia onnicomprensiva presso l'installazione, per la durata dichiarata in offerta (almeno due anni dal superamento del collaudo); si obbliga pertanto a riparare o sostituire le parti che si dimostrassero difettose o guaste, accollandosi tutti i costi derivanti (mano d'opera, viaggi e trasferte, parti di ricambio) senza alcuna franchigia, presso le sedi di installazione. Il soggetto fornitore risponde dei difetti di fabbrica, intendendosi come tali tutti i guasti o mal funzionamenti che non sono manifestamente causati da errato uso o dolo degli operatori o altre cause esterne. La riparazione gratuita deve comunque essere garantita nel periodo convenuto anche in caso di utilizzo di materiali di consumo non originali e nel caso di interventi di manutenzione da parte del personale dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera o di terzi da questa autorizzati, purché non sia manifesto che il guasto intervenuto sia stato causato dall'uso dei materiali citati o dagli interventi effettuati. Durante tale periodo è richiesto comunque di assicurare tempi di intervento inferiori a 24 ore solari feriali. Per tempo di intervento si intende "il tempo che intercorre tra la chiamata e l'arrivo di un tecnico del servizio Assistenza con la strumentazione ed i ricambi ritenuti necessari, in base a quanto descritto dalla chiamata".

ART. 23
(Controlli quali – quantitativi sulle forniture)

Il soggetto fornitore è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura; è responsabile, inoltre, dell'osservanza di leggi e regolamenti vigenti in materia di commercio relativi alle merci da fornire o dei servizi da prestare.

Il controllo delle merci, al fine di accertarne la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni previste dal capitolato speciale di gara ed alle caratteristiche indicate nel medesimo e dichiarate dal soggetto candidato in sede di gara, sarà effettuato dal personale dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera che respingerà, motivando, i prodotti ritenuti non accettabili per difformità ai parametri suddetti.

I controlli quantitativi e qualitativi saranno così effettuati:

1. per la rispondenza del numero dei colli inviati: con la firma del documento di trasporto;
2. per la rispondenza dei quantitativi: le contestazioni potranno essere effettuate entro un massimo di 8 giorni solari;
3. il controllo quali/quantitativo della fornitura sarà effettuato in prima istanza dal Referente del servizio Magazzino Generale o da persona da questi delegata. L'Azienda Sanitaria Ospedaliera si riserva la facoltà di far analizzare la merce presso Laboratori ed Istituti di propria fiducia al fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni di legge, a quelle previste dal capitolato speciale di gara ed alle caratteristiche dichiarate dal soggetto candidato in sede di gara. Il prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi verrà, di norma, effettuato alla presenza del soggetto fornitore o di un suo rappresentante e, in caso di ingiustificata assenza di quest'ultimo, anche del solo incaricato dell'Azienda Sanitaria.

Il soggetto fornitore si obbliga ad accettare inderogabilmente i risultati di tali analisi.

In caso di esito non favorevole o di mancata rispondenza anche parziale ai requisiti richiesti dalla legge, dall'Azienda Sanitaria od a quelli dichiarati dalla ditta in sede di gara, le analisi saranno ripetute, con spese a carico del soggetto fornitore. Qualora, per la seconda volta, emergessero irregolarità, l'Azienda Sanitaria Ospedaliera si riserva la facoltà di sospendere la fornitura e di interrompere il rapporto contrattuale;

4. agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta, non esonererà il soggetto fornitore dal rispondere ad eventuali fondate contestazioni che potrebbero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto ed in relazione ai vizi apparenti ed occulti del prodotto consegnato;

5. nel caso non fosse possibile verificare tutte le merci all'atto dell'arrivo, l'Azienda Sanitaria Ospedaliera avrà diritto di effettuare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè all'apertura delle confezioni, ne sarà possibile il controllo;
6. nell'eventualità di discordanze qualitative, quest'Azienda Sanitaria Ospedaliera respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente (entro 24 ore solari, sabato e festivi esclusi) con altra pienamente rispondente, in difetto della quale l'Azienda Sanitaria Ospedaliera si riterrà autorizzata a provvedere all'acquisto altrove, addebitando al soggetto fornitore le eventuali maggiori spese.
Tale procedura sarà pure adottata per le partite di merce richieste e non consegnate tempestivamente.
I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, rimarranno depositati presso il Magazzino dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera senza alcuna responsabilità da parte della stessa per ulteriori danni subiti;
7. quando la merce somministrata, anche se accettata per esigenze urgenti risulti non rispondente ai requisiti prescritti, sì da legittimarne la svalutazione, l'Azienda Sanitaria Ospedaliera ne darà comunicazione al soggetto fornitore ed effettuerà, sugli importi fatturati, una detrazione pari al minor valore che sarà attribuito alla merce stessa.

Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle fatture e ne sospenderanno i termini di pagamento.

PARTE IV

CAUZIONI E GARANZIE FIDEIUSSORIE

TITOLO I – Cauzione definitiva

ART. 24 (Cauzione definitiva)

Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché del rimborso delle somme che l'Azienda Sanitaria Ospedaliera avesse eventualmente pagato in più in rapporto al credito del soggetto aggiudicatario.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

ART. 25 (Importo cauzione definitiva)

Il soggetto aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo d'importo pari al 5% dell'importo complessivo annuale di affidamento oneri fiscali esclusi da prestarsi in uno dei modi previsti dalla legge 10 giugno 1982 n. 348.

ART. 26 (Periodo di validità della cauzione definitiva)

La cauzione definitiva, in qualunque forma prestata, deve coprire l'intero periodo di validità del contratto.

Tale cauzione sarà restituita al termine del contratto dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione dello stesso, nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.

TITOLO II – Costituzione delle cauzioni

ART. 27 (Modalità di costituzione della cauzione)

La cauzione definitiva deve essere prestata in uno dei modi previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348:

- a) con reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa;
- b) con fideiussione bancaria rilasciata da Aziende di Credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) con polizza assicurativa rilasciata da Imprese di Assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1939 n. 449 e successive modificazioni.

ART. 28
(Clausola espressa)

Qualora la cauzione definitiva sia prestata in uno dei modi di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo, la fideiussione o la polizza assicurativa devono espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”.

Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta delle Aziende Sanitarie, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto candidato o aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

Le parti, inoltre, in deroga al disposto in cui all'articolo 1944, comma 2 c.c., non possono convenire l'obbligo della preventiva escussione del debitore principale.

PARTE V

NORME DI GESTIONE CONTRATTUALE

ART. 29

(Trasferimento di proprietà dei beni e dei rischi)

La proprietà dei beni e delle attrezzature oggetto dei contratti è trasferita all'Azienda Sanitaria Ospedaliera:

- ~~✗~~ dalla data del collaudo favorevole, risultante da specifico verbale, nel caso di beni soggetti a collaudo;
- ~~✗~~ dalla data di consegna e/o dalla data di attestazione per ricevuta merce, nel caso di beni non soggetti a collaudo.

Restano a carico del soggetto aggiudicatario/soggetto fornitore i rischi di perdite e danni durante il trasporto e la sosta in attesa di collaudo nei locali dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera, ad eccezione delle perdite e dei danni imputabili all'Azienda stessa.

I rischi di ogni genere sono a carico dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera solo successivamente alle date sopra indicate.

ART. 30

(Cessione del credito)

In casi di cessione del credito, il creditore deve notificare all'Azienda Sanitaria Ospedaliera copia legale dell'atto di cessione.

La cessione è irrevocabile. L'azienda Sanitaria Ospedaliera non può essere chiamata a rispondere di pagamenti fatti prima della notifica predetta.

Notificato l'atto di cessione, il creditore non può opporre il credito ceduto in compensazione.

ART. 31

(Aumento o diminuzione della fornitura)

Nel corso dell'esecuzione dei contratti per forniture e somministrazioni di beni o servizi dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera può chiedere, ed il soggetto aggiudicatario/soggetto fornitore ha l'obbligo di accettare, alle condizioni contrattuali in essere, un aumento o una diminuzione della fornitura secondo le indicazioni previste nel Capitolato speciale di gara, e normalmente fino ad un quinto del valore del contratto stesso.

ART. 32

(Revisione prezzi)

I prezzi offerti in sede di gara devono restare fissi ed invariati per tutta la durata del contratto e sono comprensivi di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto del contratto con la sola esclusione degli oneri fiscali.

Per i contratti ad esecuzione periodica, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge 24.12.93 n. 537 così come sostituito dall'art. 44 della legge 23.12.94 n. 724, è prevista la revisione del prezzo con le forme e modalità previste dalle norme di legge.

ART. 33
(Modalità di fatturazione e pagamenti)

I pagamenti sono disposti entro 120 gg. dalla data fine mese di ricevimento della fattura, redatta secondo le norme in vigore e con esplicito riferimento al numero d'ordine. Il pagamento avverrà a mezzo mandato, secondo quanto disposto dalla vigente normativa. Nell'eventuale mancato rispetto dei termini stabiliti, il saggio degli interessi moratori che verrà riconosciuto è pari a quello di rifinanziamento della Banca Centrale Europea. Nel caso in cui fosse necessaria l'applicazione di penali per inadempienze contrattuali, verrà applicata la sospensione dei termini di pagamento delle fatture in sospeso.

PARTE VI

INADEMPIENZE E PENALITA'

ART. 34

(Inadempienze e penali)

In caso di reiterate mancanze nel rispetto del contratto in essere, fatto salvo il diritto dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera alla risoluzione del contratto ed alle conseguenze ad essa relative, si potrà applicare, previa formale ingiunzione ad adempiere, una penale. Il Dirigente Responsabile dell'U.O.A. Provveditorato/Economato ha facoltà di addebitare una penale il cui importo verrà stabilito nei singoli Capitolati speciali di gara, in relazione alla natura dell'oggetto di gara.

L'ammontare della penali sarà addebitata sui crediti del soggetto aggiudicatario/soggetto fornitore e, ove questi non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso d'incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto aggiudicatario/soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall'Azienda Sanitaria Ospedaliera.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera di applicare le eventuali penali ritenute necessarie durante l'esecuzione del servizio ed il risarcimento dell'ulteriore danno subito.

ART. 35

(Clausola risolutiva espressa)

In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali ed in specie quelle riflettenti la qualità ed il termine di consegna, l'Azienda Sanitaria Ospedaliera avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con sua deliberazione, senza d'uopo di diffida o altro atto giudiziale, provvedendo come meglio crederà per la continuazione della fornitura sino alla scadenza del termine di appalto con obbligo del soggetto aggiudicatario/soggetto fornitore decaduto di risarcire i danni economici e di sottostare, altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata che si devolverà a beneficio dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera.

ART. 36

(Risoluzione del contratto)

Il contratto, oltre che per i motivi specificatamente richiamati nei capitolati speciali di gara, si può risolvere con provvedimento motivato e previa comunicazione del procedimento stesso nei seguenti casi:

- a) per ripetute inadempienze superiori a tre penali applicate;
- b) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- c) in caso di cessione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- d) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione.

Nei casi previsti alle precedenti lettere a) e b) il soggetto aggiudicatario/soggetto fornitore, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti che l'Azienda Sanitaria Ospedaliera dovrà sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento, a trattativa privata, della fornitura ad altro soggetto fornitore.

Nelle ipotesi sopra elencate l'Azienda Sanitaria Ospedaliera dichiarerà di avvalersi della risoluzione e comunicherà per iscritto tale volontà al soggetto aggiudicatario/soggetto fornitore.

ART. 37
(Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni)

Il soggetto aggiudicatario/soggetto fornitore non può opporre, ex art. 1462 C.C., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente capitolato.

Tutte le riserve che il soggetto aggiudicatario/soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Sanitaria Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto aggiudicatario/soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Sanitaria Ospedaliera che emanerà gli opportuni provvedimenti.

PARTE VII

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO DI ACCESSO

ART. 38

(Riconoscimento del diritto di accesso)

L'Azienda Sanitaria Ospedaliera in applicazione alle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 ed al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, garantisce a chiunque dimostri un interesse particolare concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nonché alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi.

ART. 39

(Forma per l'esercizio del diritto di accesso)

In considerazione degli elementi di riservatezza relativi alla libera concorrenza, il diritto di accesso per gli atti relativi alla gara in oggetto può essere esercitato solo in modo formale.

ART. 40

(Ufficio competente)

Le domande, in carta libera, per l'esercizio del diritto di accesso devono essere inoltrate al seguente indirizzo:

Azienda Sanitaria Ospedaliera San Luigi
U.O.A. Provveditorato/Economato
Regione Gonzole, 10 – 10043 ORBASSANO (TO)

ART. 41

(Irregolarità o incompletezza della domanda)

Nel caso in cui la domanda di accesso sia irregolare o incompleta l'Azienda Sanitaria Ospedaliera ne darà, entro dieci giorni lavorativi, tempestiva comunicazione al richiedente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo atto ad accertare la ricezione.

ART. 42

(Accoglimento della domanda)

L'atto di accoglimento della richiesta di accesso riporterà l'indicazione dell'ufficio e della sede presso cui rivolgersi, dei giorni e dell'orario dello stesso nonché il termine, non inferiore a quindici giorni, entro il quale esercitare lo stesso.

L'accoglimento della domanda di accesso ad un documento amministrativo comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti amministrativi nello stesso richiamato ed appartenenti al medesimo procedimento.

ART. 43

(Costi dell'accesso e modalità di pagamento)

L'esame dei documenti è gratuito.

Le copie degli stessi sono rilasciate subordinatamente al pagamento degli importi dovuti, relativi ai costi di riproduzione determinati nella seguente misura, ai sensi della D.G.R. 22/02/1993 n. 20-23028:

EURO 0,15 per ogni facciata per formato UNIA4

EURO 0,21 per ogni facciata per formato UNIA3.

Il pagamento può essere effettuato in uno dei seguenti modi:

- versamento presso la Tesoreria dell'Azienda situata all'interno della stessa;
- assegno circolare;
- bonifico bancario con le seguenti coordinate:
UNICREDIT BANCA c/c 2224255 ABI 02008 CAB 30689;
- versamento sul c/c postale n. 12447108, intestato alla tesoreria dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera San Luigi, specificando come causale "Rimborso diritti di fotocopiatura per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi della Legge n. 241/1990".

ART. 44

(Rilascio di copie autenticate)

Su richiesta dell'interessato le copie possono essere autenticate. In tal caso vengono rilasciate previo versamento dell'imposta di bollo. La certificazione di conformità all'originale viene effettuata secondo le modalità previste dal D.P.R. 445/2000.

ART. 45

(Differimento dell'accesso)

Sono temporaneamente sottratti all'accesso sino alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte:

- a) l'elenco dei soggetti candidati che hanno fatto richiesta d'invito;
- b) l'elenco dei soggetti candidati che hanno presentato offerta.

ART. 46

(Limitazione dell'accesso)

I documenti di seguito indicati possono essere visionati, in contraddittorio con le parti interessate se le stesse lo ritengono opportuno, ma degli stessi non può essere estratta copia, né fatta trascrizione alcuna:

- a) i documenti allegati alle domande di partecipazione e alle offerte economiche, consistenti in certificazioni, attestazioni e dichiarazioni formate dalla pubblica amministrazione o da soggetti privati ed ogni altro documento comprovante qualità morali o professionali attinenti alle persone ovvero atto a fornire informazioni a carattere commerciale o finanziario sulle imprese partecipanti;
- b) la documentazione a carattere tecnico unita all'offerta economica riguardante le soluzioni tecnico-progettuali proposte da ciascun soggetto candidato (relazioni, progetti, planimetrie, disegni, prototipi, ecc.);
- c) le Informazioni prefettizie rilasciate ai sensi della normativa antimafia, il casellario giudiziale ed il modello GAP;
- d) composizione societaria delle imprese partecipanti.

ART. 47

(Informazione)

Entro trenta giorni dalla data di intervenuta esecutività della delibera di affidamento del servizio, l'Azienda Sanitaria Ospedaliera comunicherà ai soggetti candidati l'esito della gara.

PARTE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 48 **(Collegio arbitrale)**

Per tutte le controversie relative all'interpretazione del contratto le parti, prima dell'eventuale ricorso al giudice ordinario, possono richiedere il giudizio di un Collegio arbitrale.

In tali ipotesi, il collegio è composto da un rappresentante dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera, da un rappresentante del soggetto aggiudicatario/soggetto fornitore ed è presieduto da un esperto del settore, nominato d'accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, nominato dal Presidente della Corte d'Appello nel cui territorio ha sede l'Azienda Sanitaria Ospedaliera.

Ciascuna delle parti del contratto può chiedere l'arbitrato, ovvero adire il giudice ordinario. L'altra parte, entro 20 giorni dalla notifica della domanda dell'arbitrato, può chiedere di devolvere la controversia al giudice ordinario che ne resta, in tal caso, investito.

L'arbitro che per qualsiasi ragione venisse a mancare durante il corso del giudizio è sostituito con altro designato nel modo precedentemente indicato.

Disimpegna le funzioni di segretario del Collegio arbitrale un funzionario dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera.

Il Collegio arbitrale si riunisce presso l'Azienda Sanitaria Ospedaliera e decide secondo le norme di diritto, anche in ordine alle spese ed agli altri oneri del giudizio, nel termine di 90 giorni dal suo insediamento.

Per tutte le controversie che non dovessero trovare soluzioni presso il Collegio arbitrale, è competente il Foro dove ha sede l'Azienda Sanitaria Ospedaliera.

Non possono formare oggetto di domanda di arbitrato le vertenze relative alla qualità dei prodotti, dei materiali soggetto a collaudo e quelle relative alla qualità dei prodotti, dei beni soggetti a collaudo e quelle relative alle condizioni tecniche delle forniture per le quali decide con motivato giudizio l'Azienda Sanitaria Ospedaliera.

ART. 49 **(Foro competente)**

Le parti contraenti riconoscono come foro competente, per qualsiasi controversia, il foro di Pinerolo (To).

ART. 50 **(Trattamento dei dati personali)**

Ai sensi dell'articolo 13 (informativa) e 23 (consenso) del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In particolare il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla presente gara ha la sola finalità di consentire l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell'inesistenza di cause ostative.

ART. 51
(Richiamo a norme generali)

Per quanto non espressamente indicato ed in conformità al contenuto del presente capitolato generale d'oneri, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.